

N.161

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n.125 dell'11.06.10 nonché l'ordinanza 160 del 14.07.2010;

SENTITE le associazioni di categoria nella riunione svoltasi in data 1.07.10;

CONSIDERATO

che dall'incontro svoltosi presso la sede comunale e dalle istanze pervenute al fine di contemperare le esigenze degli ospiti che scelgono l'isola come meta di vacanza e riposo e di quelli che la scelgono quale meta di svago ed infine le esigenze dei residenti e degli operatori commerciali, è emersa la richiesta di valutare la possibilità di prorogare l'orario dell'attività di intrattenimento musicale e danzante degli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B" autorizzati dalle ore 1,00 alle ore 2,00 nei fine settimana e per l'intero mese di agosto che fanno registrare un maggior afflusso di giovani avventori presso i predetti esercizi pubblici;

che è emersa altresì la richiesta di valutare la possibilità di prorogare l'orario dalle ore 20,00 alle ore 22,00 esclusivamente nei giorni di venerdì e sabato del mese di luglio e per l'intero mese di agosto per gli stabilimenti balneari con annessa attività di somministrazione che svolgono anche intrattenimento musicale;

RITENUTO poter aderire alla richiesta, ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti nella ordinanza n.160 del 14.07.10;

VISTA la Legge del 26.10.1995 n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il comma 4 bis del medesimo art.54;

VISTO l'art.1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.08.08 che espressamente prevede "ai fini dell'art.54 del D. Lgs.18.08.00 n.267, come sostituito dall'art.6 del D.L.23.05.08 n.92 convertito con modificazioni nella

L.24.07.08 n.125 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le **condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale** ;

VISTO altresì il comma 6 dell'art.54 del D.Lgs.18.08.00 n.267;

ORDINA

In deroga a quanto previsto nell'ordinanza n.160 del 14.07.10, tutti gli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B" che svolgono anche attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l'uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l'impiego del disk jockey) e danzante esclusivamente nei giorni di venerdì e sabato di luglio e di settembre e per l'intero mese di agosto dovranno cessare l'attività di intrattenimento musicale e danzante non oltre le ore 2,00.

Gli stabilimenti balneari con annessa attività di somministrazione possono effettuare intrattenimenti musicali riservati alla propria clientela utilizzando amplificatori di suoni all'esterno fino alle ore 22,00 esclusivamente nei giorni di venerdì e sabato del mese di luglio e per l'intero mese di agosto.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per l'igiene pubblica ovvero causa notevoli alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta, con provvedimento sindacale, l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni. Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, la concessione può essere revocata.

DISPOSIZIONI FINALI

Le ordinanze n.51/02 e n.350/98 e n.160/10 restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 18.08.00 n.267 come modificato dall'art.6 del D.L.23.05.08 n.92, convertito in legge 24.07.08 n.125.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale

Ischia il 14.07.10



IL SINDACO
Ing. Giuseppe Ferrandino